

TAR Napoli 11/06/1999 n. 1604

legge 109/94 Articoli 20, 30 - Codici 20.1, 30.2

Salvo diversa ed espressa previsione del bando di gara, l'importo posto a base d'asta deve ritenersi comprensivo anche dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui l'aggiudicatario di una gara pubblica rifiuti di stipulare il contratto l'Amministrazione non può chiedere il risarcimento dei danni, avendo il potere previsto dall'art. 332 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, di incamerare la cauzione provvisoria, la quale esprime forfettariamente l'ammontare del danno derivante dalla mancata stipula e dalle spese di un'ulteriore gara, ma non comprende anche il ristoro dei maggiori danni derivanti dalle più onerose condizioni a cui è stato sottoscritto il nuovo contratto, poiché tale risarcimento è previsto solo per le inadempienze inerenti all'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 340 legge n. 2248 del 1865 cit.